

[Giuseppe BERRETTA](#) (PD), soffermandosi su questioni di carattere generale, giudica negativamente l'impianto complessivo

Pag. 145

del provvedimento in esame, nel quale ritiene di intravedere un approccio alla questione della sicurezza pubblica meramente utilitaristico e repressivo. In tale quadro, ritiene pertanto inaccettabile che il Governo intenda «derubricare» il tema dell'immigrazione ad una semplice questione di ordine pubblico, mostrandosi, tra l'altro, disponibile a valutarne gli aspetti positivi solo laddove essi coincidano con le esigenze economiche delle imprese, ritenute da molti esponenti della maggioranza le uniche meritevoli di tutela. Osserva che sarebbe invece opportuno intraprendere politiche attive di inclusione sociale di ben più elevato tenore, fondate sul rispetto del «diverso» e sul riconoscimento dei diritti fondamentali a tutti coloro che fanno parte della società, ai fini di una pacifica coesistenza tra diverse forme culturali. Ritiene pertanto che l'immigrazione sia una risorsa per il Paese, non tanto perché - come affermato nella seduta di ieri dal deputato Cazzola - essa porta dei vantaggi al sistema economico e previdenziale, ma soprattutto perché contribuisce ad accrescere il livello di civiltà delle comunità interne, attraverso un confronto costruttivo di idee ed un mutuo riconoscimento di valori tra i cittadini, che favorisce forme più elevate di convivenza. Fa notare che nel provvedimento in esame sono invece contenute disposizioni che - andando in una direzione contraria - tendono a seguire una linea repressiva nei confronti degli immigrati, attraverso la previsione di misure sempre più severe che, tra l'altro, risulteranno di difficile applicazione e, paradossalmente, finiranno - per una sorta di «eterogenesi dei fini» - per recare danno agli stessi cittadini italiani.

Entrando nel merito specifico delle singole disposizioni, esprime perplessità sull'articolo 42 del provvedimento, che subordina l'iscrizione anagrafica e le relative richieste di variazione alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza: si tratta, a suo avviso, di una norma che, nonostante sia rivolta a tutti i residenti, sarà presumibilmente applicata con criteri più rigorosi nei confronti dei soli immigrati coinvolti negli accertamenti e sarà suscettibile di determinare rilevanti difficoltà applicative, soprattutto nei confronti degli soggetti senza fissa dimora. Inoltre, giudica negativamente anche il comma 2 dello stesso articolo, laddove si prevede che l'alloggio - di cui l'immigrato deve dare disponibilità ai fini del ricongiungimento familiare - deve essere conforme ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.

Soffermandosi sull'articolo 45, comma 1, manifesta il suo disappunto per il tenore della lettera *a)*, che rende più restrittive le condizioni per l'ingresso dello straniero in Italia, e della lettera *b)*, che sembra prevedere a carico dell'immigrato un onere aggiuntivo, dal momento che, per la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno, si prevede il versamento di un contributo da fissarsi con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'interno, tra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro: non vi sono, infatti, ragioni testuali dalle quali possa desumersi - come invece sostenuto dal relatore - che tale contributo possa essere considerato sostitutivo rispetto ai circa 72 euro di costo attuale del permesso. Ritiene inoltre inaccettabile la disposizione contenuta nella lettera *f)* del medesimo comma 1 dell'articolo 45, che ritiene metta in discussione diritti fondamentali quale quello alla nascita e alla maternità, aprendo, di fatto, scenari inquietanti circa il futuro dei figli partoriti da donne non in possesso del permesso di soggiorno. Con riferimento, poi, al comma 1, lettera *h)*, dello stesso articolo, ritiene intollerabile introdurre nell'ordinamento forme di discriminazione legate all'uso della lingua, dal momento che si prevede che il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo sia subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un *test* di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca. Infine, pur prendendo atto positivamente della modifica apportata presso le Commissioni di merito in relazione al comma 1, lettera *t)*, del più volte citato articolo 45, che

prevedeva il venir meno del divieto posto a carico del personale sanitario di segnalare l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero irregolare, ritiene che tale disposizione - nonostante sia stata espunta dal testo - abbia ormai prodotto un pericoloso «effetto annuncio», determinando una sensibile diminuzione degli accessi alle strutture pubbliche da parte degli immigrati, con evidenti ripercussioni negative per la salute pubblica e per la convivenza civile tra i cittadini.

Per le ragioni esposte, intende conclusivamente ribadire un giudizio totalmente negativo sul provvedimento in esame, con riferimento non soltanto alle parti dell'articolato di più specifica competenza della XI Commissione, ma più in generale al complesso del testo trasmesso dalle Commissioni di merito.